

Codice DB1413

D.D. 12 ottobre 2012, n. 2508

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 97/12 relativa a progetto di rifacimento del ponte carrabile sul torrente Quarazza in localita' Fornarelli del Comune di Macugnaga (VB). Richiedente: Comune di Macugnaga (VB).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Macugnaga (VB), ad eseguire le opere relative al rifacimento del ponte sul Torrente Quarazza in località Fornarelli del Comune di Macugnaga (VB) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nel progetto definitivo, datato novembre 2011 e successive integrazioni datate maggio 2012, esaminato dalla Conferenza di Servizi ed approvato dal Comune di Macugnaga con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico PRGC – Lavori Pubblici – Edilizia Privata n. 36 del 15/06/2012, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni.

- Le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali esaminati, che verranno approvati dalla Conferenza di Servizi, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, per quanto di competenza.
- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua.
- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello derivante dalle demolizioni delle strutture esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo e gestito nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti.
- Il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- in fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo.2010 e nel caso di messa in secca dei corsi d'acqua, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06, previo preliminari accordi con il competente Settore Provinciale.

3. Di dare atto che, le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento, da parte del Comune di Macugnaga, del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole